COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata
C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724;
fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

ORDINANZA SINDACALE N° 31 DEL 20/04/2020

IL SINDACO

OGGETTO: **EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLCIA – UTILIZZO MASCHERINE.**

VISTO:

- il Dpcm 8 marzo 2020 – ad oggetto: ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 ;
- Il Dpcm 9 Marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica d COVI – 19, applicabili all'intero territori nazionale;
- La comunicazione della Regione Marche del 7 marzo 2020 prot. n. 3393 ad oggetto misure operative di protezione civile inerenti " la definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione alo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID – 19;
- *Il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19* - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- *Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020* - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- *Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020* - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PREMESSO che :

Le amministrazioni locali e regionali possono, nella attuale fase di emergenza sanitaria, imporre vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dai provvedimenti nazionali a condizione che essi siano finalizzati a garantire la tutela del bene primario della salute. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che si possono trarre dai decreti emessi in modo monocratico e in via d'urgenza dai presidenti dei Tar di Catanzaro (n. 15 del 15 aprile), di Trieste (n. 93 del 10 aprile), di Cagliari (n. 122 del 7 aprile) e dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 1553 del 30 marzo).

Con questi decreti sono state giudicate legittime le ordinanze con cui i Sindaci hanno adottato in via d'urgenza provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei cittadini giustificati dalla necessità di provvedere subito in presenza di possibili lesioni che determinano danni gravi e irreparabili alla salute pubblica.

VALUTATE le informazioni pervenute dal Gores e dal dipartimento di protezione civile in ordine all'aumento dei contagi nel Comune di Castelraimondo ed ai decessi che si sono verificati negli ultimi giorni presso la locale casa di ospitalità;

TENUTO CONTO che dalle notizie in possesso dell'Amministrazione l'epidemia da Corona Virus si caratterizza per una diffusione tra persone, poiché il Covid-19 si anniderebbe anche su superficie lisce, manto stradale, strumenti di uso comune come maniglie delle porte, carrelli della spesa e simili;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del d.lgs 267/2000 contenente la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze sanitarie;

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL d.lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "Il sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica";

VISTO il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione civile di cui al D.lgs 1/2018;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 con cui il Governo, intervenendo con decretazione d'urgenza, ha fissato un limite contenutistico negativo ovvero dettato un criterio stringente per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere extra ordinem prevedendo che a livello locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si potranno prevedere misure che siano in contrasto con quelle adottate a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento stesso;

VISTO che dall'esame delle prescrizioni di cui al presente provvedimento non si rinvengono antinomie normative con atti aventi forza di legge statali o regionali o con fonti secondarie o con atti a contenuto generale;
VISTO il vigente Statuto comunale,

ORDINA

1) A decorrere dal 22 aprile 2020 e fino al tre maggio 2020 nei luoghi pubblici, anche all'aperto, negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo chiuso nel quale sia previsto l'accesso generalizzato di persone, L'ACCESSO SARA' CONSENTITO SOLO INDOSSANDO MASCHERINE IN MODO DA LIMITARE LA CONTAMINAZIONE DELL'AMBIENTE.

2) I responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori e agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire le Autorità di polizia tra cui il locale Comando della Polizia locale;

3) Le persone le quali, benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguino senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; la stessa sanzione si applicherà anche alle persone tenute ai comportamenti di cui al punto sub 2).

DISPONE

1) La trasmissione della presente Ordinanza, via PEC, alla Prefettura di Macerata, alla Questura di Macerata e al locale Comando della Stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali.

2) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito dell'Ente http://www.comune.castelraimondo.mc.it con valore di comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai pubblici esercenti.

3) Che, chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare, adempia alle prescrizioni del presente provvedimento; ogni emergenza potrà essere segnalata al C.O.C. Comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs 104/2010.

Castelraimondo, 20 aprile 2020

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

IL SINDACO
Dott. Renzo Marinelli